



Università
degli Studi di
Messina

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI MESSINA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro di Documentazione per la Storia dell'Università di Messina, di seguito indicato come "Centro".
2. Il Centro si configura come un Centro di ricerca e di servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale dell'Ateneo.
3. Il Centro ha sede presso i locali ad esso assegnati dall'Ateneo.
4. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 2 – Finalità ed attività del Centro

1. Il Centro è istituito allo scopo di raccogliere ed organizzare il materiale documentale relativo all'Ateneo Messinese, e di promuovere lo studio sistematico della sua storia, dalle origini ad oggi, sotto tutti gli aspetti, dedicando particolare attenzione: alle istituzioni ed alle strutture dell'Università nel loro sviluppo storico; alle figure dei docenti che vi hanno operato; ai rapporti esistenti con la cultura italiana e straniera; al contributo dato da questo Ateneo al progresso della cultura e delle scienze; ai nessi tra le vicende dell'Università e la vita culturale, sociale e politica della Sicilia; alle caratteristiche della popolazione studentesca.
2. Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro coordina:
 - a. la conservazione, la catalogazione, l'incremento e la consultazione delle sezioni storiche dell'archivio dell'Università e di ogni altra raccolta di materiale universitario;
 - b. la raccolta e l'acquisizione in formato elettronico delle fonti attinenti alla storia dell'Ateneo conservate in originale in archivi e biblioteche in Italia e all'estero;
 - c. la schedatura, l'eventuale riproduzione in formato elettronico e la conservazione di ogni documento relativo all'Ateneo;
 - d. la ricostruzione di un *chartularium* dell'antica Università;
 - e. la conservazione, l'incremento e la schedatura di una raccolta iconografica relativa all'Ateneo;
 - f. la costituzione di uno schedario digitalizzato di dati e fonti relativi all'Ateneo e la pubblicazione di strumenti bibliografici sulla storia dello stesso;
 - g. la pubblicazione di una collana di fonti e studi sulla storia dell'Università di Messina;
 - h. la pubblicazione di un annuario o di un bollettino informativo periodico relativo alla vita dell'Ateneo;
 - i. la promozione, tra gli studenti e tra i giovani laureati, di ricerche originali sulla storia dell'Ateneo, acquisendo e destinando i mezzi occorrenti allo scopo (premi, borse di studio, contributi di ricerca);
 - j. ogni altra iniziativa volta a promuovere la conoscenza e lo studio della storia dell'Università di Messina e della odierna realtà culturale dell'Ateneo, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, e attraverso la realizzazione di prodotti editoriali e materiale divulgativo.

Art. 3 – Adesioni al Centro

1. Al Centro possono aderire:
 - a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina;
 - b. studiosi afferenti a Centri e Enti di ricerca pubblici e/o privati interessati alla storia dell'Università di Messina;
2. Sulla richiesta di adesione delibera il Comitato tecnico scientifico a maggioranza dei componenti.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Comitato tecnico scientifico, laureandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca ed

altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.

Art. 4 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Comitato tecnico scientifico.

Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo appartenenti al Centro, è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, ed è nominato con decreto rettorale. Dura in carica 3 anni e può essere confermato anche consecutivamente una sola volta. Può designare, tra i componenti del Comitato tecnico scientifico, un Vice Presidente, tra gli aderenti al Centro, che lo supplisce in caso di assenza o impedimenti.

2. Il Presidente svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività, garantendo il rispetto delle finalità istituzionali dello stesso;
- b. convoca e presiede le adunanze del Comitato tecnico scientifico curando l'esecuzione delle relative deliberazioni assunte;
- c. dispone l'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi del Centro e ne cura il buon funzionamento;
- d. propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività da sottoporre all'approvazione del Comitato tecnico scientifico;
- e. presenta al Comitato tecnico scientifico, per l'approvazione, il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti;
- f. propone al Comitato tecnico scientifico la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- g. stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Comitato tecnico-scientifico e giusta approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- h. stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- i. presenta al Comitato tecnico scientifico la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
- j. adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Comitato tecnico scientifico nella prima adunanza successiva alla loro adozione;
- k. designa, tra i componenti del Comitato tecnico scientifico, un Vice Presidente che lo supplisce in caso di impedimenti o di assenza;
- l. esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

Art. 6 – Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico del Centro è composto dal Presidente e da quattro membri, in possesso di adeguate competenze nelle tematiche oggetto dell'attività del Centro, nominati dal Senato accademico dell'Ateneo su proposta del Rettore. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

2. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Presidente, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

3. La convocazione è disposta dal Presidente per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.

4. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a

maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente.

5. Il Comitato tecnico scientifico è l'organo deliberativo del Centro. Esso ha il compito di:

- a. deliberare sulle domande di adesione al Centro;
- b. approvare le iniziative per il perseguimento dei fini regolamentari e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Presidente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett.d.;
- c. approvare il piano di sviluppo delle attività ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
- d. deliberare le richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
- e. approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- f. approvare la stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- g. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
- h. ratificare, nella prima seduta utile successiva alla loro adozione, i provvedimenti indifferibili adottati dal Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro, a norma dell'art. 5, comma 2, lett.j.;
- i. deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.

Art. 7 – Finanziamento del Centro

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:

- a. finanziamenti concessi da enti e organismi pubblici e privati;
- b. finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
- c. eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d. proventi dei servizi resi;

2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 8 – Personale del Centro

1. Per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali il Centro potrà avvalersi di unità di personale tecnico specializzato ed unità di personale tecnico - amministrativo con il compito di supportare il Presidente nella gestione amministrativa del Centro. Tali unità sono individuate fra il personale già strutturato dell'Ateneo e sono assegnate al Centro dal Direttore generale dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 9 – Modifiche al regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Comitato tecnico scientifico del Centro assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.

2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.